



Regolamento d'Istituto

Parte prima.

Principi fondamentali

Art.1.

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2.

(Diritti degli studenti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispecchi e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici ed i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelte dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche

curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. Il presente regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno dell'Istituto, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Viene favorita inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Art.3.

(Finalità generali)

1. L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, definisce, promuove e valuta, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

2. Le iniziative complementari tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi dell'Istituto. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile ed opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.

4. A richiesta degli studenti l'Istituto può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

Art.4.

(Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative)

1. L'Istituto predispone almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. Il servizio di mensa e di bar all'interno dell'Istituto può funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3. Le iniziative complementari e delle attività integrative si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la loro realizzazione l'edificio e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di Istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con l'Ente proprietario dei beni.

Art.5.

(Raccordi con la realtà sociale e con il territorio)

1. L'Istituto favorisce tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collabora con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.
3. Per la realizzazione delle iniziative l'Istituto si può avvalere di progetti finalizzati offerti dalla Regione, Enti locali, Enti pubblici, Enti o soggetti privati, con relativi contributi e finanziamenti.
4. L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio di Istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

Art.6.

(L'organizzazione e gestione)

1. Le iniziative complementari e delle attività integrative sono deliberate dal Consiglio di Istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curriculari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari od integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'Istituto, con vincolo di destinazione.
4. Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative complementari e delle attività integrative.
5. Il Comitato di cui al punto precedente adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione ed al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dall'Istituto il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di Istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche attivare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'Istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione alle iniziative dei docenti e del personale ATA si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

10. Le iniziative possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo di Istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio di Istituto.

Art.7.

(Convenzioni)

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime della responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo di Istituto.

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola.

3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative, ferma restando la libertà dell'Istituto di aderirvi o meno.

Art.8.

(Consulta provinciale)

Due rappresentanti degli studenti dell'Istituto, designati dal Comitato studentesco, fanno parte della Consulta provinciale.

Art.9.

(Giornata nazionale della scuola)

Durante la Giornata Nazionale della Scuola l'Istituto rimane aperto al pubblico e vi si svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa.

COMPORTAMENTO

Art.10.

(Doveri e principi generali)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono quindi tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e diligente.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.11.

(Obblighi e comportamenti specifici)

1. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, dei non docenti e del Preside.
2. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente.
3. A norma delle vigenti disposizioni è vietato fumare nell'ambito dell'edificio scolastico, salvo che negli spazi aperti.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi, nei cortili e terrazzi esterni; il servizio di vigilanza è affidato ai docenti e ai non docenti.
5. Durante le ore di lezione i cellulari devono essere tenuti spenti, salvo casi eccezionali in cui viene preventivamente informato l'insegnante.
6. Durante le ore di lezione gli alunni possono allontanarsi dall'aula, uno alla volta, su autorizzazione dell'insegnante, solo in caso di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario. Di norma l'uscita dall'aula non è consentita durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo. Nessuno deve sostare nei corridoi o sui pianerottoli. Nessun alunno può allontanarsi dall'aula in assenza dell'insegnante per il cambio di ora. Eventuali permessi di uscita dall'aula devono essere accordati dal docente dell'ora successiva. Durante le ore di lezione è vietato recarsi al bar, salvo autorizzazione dell'insegnante con apposito pass. In particolare i rappresentanti di Istituto/classe, qualora abbiano la necessità di recarsi nelle varie classi, dovranno richiedere preventiva autorizzazione scritta al dirigente scolastico (o suoi collaboratori) in tempo utile.
7. E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.
8. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Nel caso in cui non venga identificato il responsabile, trattandosi di "responsabilità collettiva", il valore economico dei danneggiamenti provocati sarà ripartito tra tutti gli alunni presenti nel giorno in cui si sia verificato il danno. I rappresentanti di ogni classe dovranno raccogliere le quote relative ed un rappresentante della componente studentesca nel Consiglio di Istituto provvederà al versamento della somma sul c/c della scuola.
9. L'Istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

10. L'accesso alla Segreteria è possibile solo dalle ore 10.30 alle ore 12.00, fermo restando che la richiesta ed il ritiro di certificati dovrà avvenire presso gli operatori scolastici del "centralino" al piano terra.

11. Uso della palestra:

- a) l'accesso alla palestra è consentito solo indossando scarpe ginniche pulite. Gli allievi dovranno perciò presentarsi alle ore di educazione fisica con scarpe ginniche di ricambio;
- b) Gli allievi esonerati o giustificati devono anch'essi presenziare alla lezione;
- c) gli allievi dovranno osservare particolare cura nell'utilizzare l'impianto, per preservarne l'integrità. Al termine di ogni ora di lezione, saranno effettuati sistematici controlli anche nei locali adibiti a spogliatoio. I responsabili di eventuali danni saranno perseguiti secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
- d) gli spostamenti aula/palestra e viceversa dovranno avvenire celermente

Art.12.

(Frequenza)

1. E' obbligatoria la frequenza a lezioni ed esercitazioni.

2. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono del primo campanello, e comunque dovrà accedervi prima del suono del secondo campanello, che segnala l'inizio effettivo della lezione. Gli allievi che si presentassero a scuola con un ritardo superiore a 5 minuti verranno direttamente ammessi alla frequenza della seconda ora di lezione per evitare di disturbare l'attività didattica ormai iniziata, previa annotazione sull'apposito spazio del libretto delle giustificazioni. Eccezionalmente gli alunni ritardatari verranno ammessi in classe al loro arrivo solo in caso di verifica annotata sul registro di classe. I minorenni, in particolare, saranno accolti e vigilati da un collaboratore del Dirigente Scolastico. Non è possibile entrare in aula in altre ore, salvo il caso in cui l'alunno sia accompagnato da un genitore o abbia informato anticipatamente il Dirigente scolastico.

3. Agli studenti non è consentita l'entrata e l'uscita dalla scuola al di fuori dell'orario, se non per gravi e documentati motivi: in tal caso le richieste andranno presentate al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. Agli allievi minorenni sarà permessa comunque l'uscita anticipata su richiesta scritta di un genitore o comunque da chi ne ha la patria potestà.

L'Istituto si riserva comunque la possibilità di informare le famiglie anche degli allievi maggiorenni. Non sono di norma concessi permessi di uscita per le ore precedenti le 10,40.

In caso di improvviso malore:

- a) l'alunno minorenne può lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o se il genitore telefonicamente autorizza l'uscita anticipata del figlio;
- b) l'alunno maggiorenne può lasciare la scuola solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

4. Alunni assenti per altri motivi (manifestazioni, ecc.), dovranno giustificare, sempre sul loro libretto, l'assenza mediante una dichiarazione del genitore di conoscenza che il/la proprio/a figlio/a si è astenuto/a dalle lezioni il/i giorno/i Si ricorda che NON sono ammesse giustificazioni con la dicitura "assente per sciopero".

Nel caso di astensione dalle lezioni improvvise e non motivate saranno presi provvedimenti disciplinari che potranno consistere in:

- a) ingresso a scuola con accompagnamento di un genitore;
- b) espletamento di mansioni utili alla comunità scolastica da effettuarsi in orario pomeridiano;
- c) aumento delle ore da recuperare;
- d) riduzione dei viaggi di istruzione;
- e) abolizione dei viaggi di istruzione.

5. Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha, per legge, l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo, prima di rientrare in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante

l'apposito libretto personale. La giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha depositato la firma sul libretto, se l'alunno non ha compiuto gli anni 18; dallo studente stesso, se maggiorenne.

6. La giustificazione di ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico attestante la possibilità della riammissione a scuola.

7. La giustificazione deve essere presentata al collaboratore del Dirigente Scolastico incaricato o, in sua mancanza, all'insegnante della prima ora di lezione. Essa deve essere presentata entro due giorni dal rientro. In caso contrario il Dirigente Scolastico si riserva di contattare la famiglia o di non ammettere alle lezioni l'allievo tranne che per le ore nelle quali siano previste verifiche orali o scritte.

8. Sono consentiti tre ritardi al mese giustificabili dal collaboratore del Dirigente Scolastico o, in sua mancanza, dall'insegnante della seconda ora di lezione. In assenza di giustificazioni scritte il Dirigente scolastico si riserva di contattare la famiglia o di non ammettere alle lezioni l'allievo.

9. Il Dirigente Scolastico segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, su segnalazione degli insegnanti o del Consiglio di classe.

10. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola previa comunicazione alle famiglie, declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni.

11. Qualora l'Istituto si trovasse nell'impossibilità di sostituire i docenti per assenze non preventivate in tempo utile, le classi con alunni maggiorenni potranno essere dimesse prima del termine regolare delle lezioni; i minorenni potranno uscire anticipatamente solo se i famigliari, opportunamente contattati, abbiano dato la loro autorizzazione.

12. In caso di mancato rispetto del Regolamento, dietro segnalazione degli insegnanti o degli operatori scolastici, potranno essere presi i provvedimenti corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 13, 1° comma.

ART.13.

(Disciplina)

1. Il regolamento della scuola individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e agli obblighi specifici, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. Con riferimento ai doveri previsti all'art. 3 dello Statuto degli studenti, nonché alle norme relative al comportamento ed alla frequenza contenuti nel presente regolamento ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previste, per gli alunni responsabili di comportamenti configuranti mancanze disciplinari, e a seconda della loro gravità, le seguenti sanzioni:

- A1) Ammonizione privata sul diario dello studente.
- A2) Ammonizione con annotazione sul registro di classe.
- A3) Presenza obbligatoria a scuola fino a tre giorni in orario extracurriculare.
- A4)
 - a. esclusione dai viaggi di istruzione;
 - b. esclusione dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate;
 - c. esclusione dai viaggi di istruzione, dalle visite guidate e da attività esterne che non si configurino come lezione fuori sede.
- A5) Sospensioni dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni.
- A6) Sospensioni dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Competente ad irrogare le sanzioni di tipo A1 e A2 è il singolo docente o il Dirigente Scolastico. Competente ad irrogare la sanzione di tipo A3 è il Dirigente Scolastico, nei casi di ripetute ammonizioni sul registro di classe. Competente per le sanzioni di tipo A4, A5 e A6 è il Consiglio di classe. Delle sanzioni previste alle lettere A3-A4-A5 A6 deve essere data comunicazione scritta alla famiglia (anche nel caso di alunni maggiorenni).

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso di deliberazioni assunte dal Consiglio di classe le giustificazioni dell'alunno o degli alunni nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare possono essere presentate anche per iscritto. L'alunno avrà facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il procedimento disciplinare sarà svolto in due successive riunioni del Consiglio di classe, tenute in giorni diversi. Nella prima riunione si definirà la proposta, dopo aver completato la fase istruttoria-testimoniale, mentre nella seconda si effettuerà la votazione della deliberazione. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari occorre distinguere situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e volontario atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti o nei confronti dei compagni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del precedente comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.14.

(Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297.

2. Contro le decisioni dei Consigli di classe relative alle sanzioni di cui alle tipologie A4 (sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni) e A5 (sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

3. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quella di cui ai precedenti commi 1° e 2°, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, denominato COMMISSIONE DI GARANZIA, di durata annuale, che è così composta:

- a) Presidente. esterno;
- b) 1 docente eletto dal Consiglio di Istituto;
- c) 1 studente (rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto, o dagli stessi, eletto);
- d) 1 genitore (rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto, o dagli stessi eletto);
- e) dirigente scolastico o suo delegato.

4. La Commissione di Garanzia esprime, inoltre, su richiesta dello studente, un proprio parere motivato che potrà essere utilizzato nei ricorsi di cui al precedente comma 2. La Commissione di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR n.249 del 24/06/1998 (STATUTO DEGLI STUDENTI).

5. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto degli studenti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.

PARTE SECONDA.

Formazione e funzionamento degli Organi Collegiali

Art.15.

(Composizione del Consiglio di classe e del Collegio dei Docenti)

Negli Istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli organi collegiali a livello di istituto sono:

- a) il Consiglio di classe (presieduto dal Preside) composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe medesima. Nei corsi serali per lavoratori studenti il Consiglio di classe è invece composto dai docenti della classe e da tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
- b) il Collegio dei Docenti (presieduto dal Preside) composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.

Art.16.

(Composizione del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto è composto:

- a) negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni da 14 componenti (6 rappresentanti del personale insegnante, 1 del personale non insegnante, 3 dei genitori degli alunni 3 degli alunni e il Preside);
- b) negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni da 19 componenti (8 rappresentanti del personale insegnanti, 2 del personale non insegnante, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il Preside).

Art.17.

(Composizione del Comitato di valutazione)

Il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti é formato dal Preside e da 2 o 4 docenti, quali membri effettivi, e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che l'Istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti;

Art.18.

(Durata degli organi collegiali)

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni scolastici; i Consigli di Classe ed il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti durano in carica un anno scolastico. La rappresentanza studentesca nel Consiglio d'Istituto viene rinnovata annualmente.

Art.19.

(Indizione delle elezioni)

Sono indette dal Preside:

- a) le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe;
- b) le elezioni dei rappresentanti del personale insegnante, del personale non insegnante, degli alunni e dei genitori degli alunni nel Consiglio di Istituto.

Art.20

(Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe)

(C.M. del. 8 agosto 1993, n. 255, oggetto: Elezioni scolastiche)

1. Secondo disposizioni permanenti contenute in artt. 21, 22 e 23 O.M. n. 215 del 15/07/1991, devono essere eletti, con procedura semplificata, i rappresentanti genitori in consigli di classe nelle scuole secondarie, nonché i rappresentanti studenti in consigli di classe ed in Consigli d'Istituto scuole secondarie superiori.

2. Procedura semplificata prevista da norme sopracitate non si applica alle elezioni rappresentanti studenti in Consiglio d'Istituto allorquando debba procedersi rinnovo triennale o eventuali elezioni suppletive dell'organo in argomento. In tali casi studenti eleggeranno propri rappresentanti annuali con procedura ordinaria, contestualmente elezioni rinnovo intero Consiglio Istituto o componenti interessate elezioni suppletive.

3. Qualora si debba procedere al normale rinnovo triennale Consigli circolo-istituto, o alla prima costituzione degli stessi in scuole nuove istituzione, o in eventualità si debba effettuare, ai sensi dell'art. 22 del DPR 416/1974, per esaurimento liste, elezioni suppletive organi collegiali triennali (Consigli circolo-istituto, Consigli scolastici distrettuali e provinciali), si dispone che dette elezioni si svolgano in un giorno non lavorativo (dalle ore 8,00 alle ore 13,00).

Art.21.

(Funzionamento degli organi collegiali)

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art.22.

(Convocazione degli organi collegiali)

1. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni, tranne che per il Collegio dei Docenti che può essere convocato dal Preside, in casi di urgenza, senza seguire la prassi ordinaria;

2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo dell'avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale;

3. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale;

4. La prima convocazione degli organi collegiali è subordinata, in ogni caso, all'emanazione dei decreti di nomina.

Art.23.

(Programmazione e coordinamento delle attività)

1. Il regolamento precisa che ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

2. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art.24

(Verbali delle riunioni degli organi collegiali)

1. I processi verbali delle riunioni degli organi collegiali sono trascritti in appositi registri a pagine precedentemente numerate; vanno redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal presidente dell'organo collegiale.

2. Nei verbali vanno riportati: l'orario di apertura della seduta; i nomi dei partecipanti; gli argomenti all'ordine del giorno; i nomi di coloro che intervengono sui vari argomenti, con breve riassunto degli interventi; le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (qualora non si raggiunga l'unanimità); le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta; le mozioni presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'approvazione); gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva; l'orario di chiusura della seduta.

3. Il verbale dei lavori degli organi collegiali fa prova di quanto riportato fino a quando non ne sia dimostrata la falsità. Per contestare omissioni o inesattezze di un verbale, non si può ricorrere al giudice amministrativo, ma occorre rivolgersi al giudice penale con una querela di falso.

Art.25.

(Approvazione delibere)

Ai fini dell'approvazione delle delibere degli organi collegiali è "irrelevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo, quindi, a formare la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto. Ciò significa che le astensioni non devono essere considerate voti validamente espressi e che, una volta accertata l'esistenza del quorum necessario per la validità della seduta, deve ritenersi approvata dall'organo la mozione che ha ottenuto la metà più uno dei soli voti validamente espressi".

Art.26.

(Composizione del Consiglio di classe)

Il Consiglio di classe è costituito dai docenti (di ruolo e non di ruolo) di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti dell'istituto di Classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Preside oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Preside ad un docente membro del Consiglio stesso. Spettano al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Art.27.

(Competenze del Consiglio di classe)

Il Consiglio di Classe:

- a) formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, e ad iniziative di sperimentazione;
- b) esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
- c) agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
- d) formula proposte dei docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie;
- e) formula proposte al Preside in ordine al Progetto Educativo d'Istituto;

- f) applica agli alunni delle sanzioni disciplinari (sospensione dalle lezioni oltre i 5 giorni);
- g) formula un parere in merito alle proposte di adozione dei libri di testo.

Art.28.

(Riunioni del Consiglio di classe)

1. Il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le riunioni devono essere programmate e coordinate con quelle degli altri organi collegiali;
2. Il Consiglio di classe è convocato dal Preside su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente;
3. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati e gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
4. I membri elettivi, come abbiamo già precisato, non partecipano alle riunioni relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni.
5. Per la validità delle riunioni in generale è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di classe: ovviamente nel calcolo non si tiene conto dei membri elettivi quando si tratti di riunioni alle quali tali membri non possono partecipare; invece, per la validità delle riunioni relative agli scrutini (alle quali non partecipano i membri elettivi) è richiesta la presenza del Presidente e di tutti i docenti componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.29

(Registro dei verbali del Consiglio di classe)

Per ogni classe funzionante è predisposto un registro nel quale vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni tenute dal Consiglio di classe in adempimento delle vigenti disposizioni. I verbali sono redatti dal docente che svolge le funzioni di segretario e sono firmati da quest'ultimo e dal Preside.

Art.30.

(Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti è composto dal Preside (che lo presiede) e dal personale insegnante (di ruolo e non di ruolo) in servizio nella scuola, le funzioni di segretario sono attribuite dal Preside ad uno dei docenti eletto come collaboratore del Preside medesimo.
2. Fanno parte del Collegio dei Docenti anche i supplenti temporanei (limitatamente alla durata della supplenza), e i docenti di sostegno. I docenti in servizio in più' scuole appartengono al collegio dei docenti di tutte le scuole in cui prestano servizio.

Art.31.

(Competenze del Collegio dei docenti)

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, in particolare cura la programmazione dell'azione educativa al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni e di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

- b) approva ogni anno il Progetto Educativo di Istituto (PEI);
 - c) formula proposte al Preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
 - d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe. Sarà opportuno precisare che le operazioni relative all'adozione dei libri di testo si articolano in una parte preliminare e in una conclusiva. Nella parte preliminare i presidi promuovono ogni possibile confronto fra i professori della medesima materia e di materie affini sollecitando ampi esami individuali dei testi dati in saggio;
 - f) approva o respinge, con deliberazione motivata e dopo aver sentito il Consiglio di Istituto, i programmi di sperimentazione metodologico-didattica che, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolgono più insegnamenti o richiedano la utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;
 - g) propone al Ministro per la Pubblica Istruzione programmi di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture;
 - h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
 - i) elegge i docenti incaricati di collaborare con il Preside (uno nelle scuole fino a 200 alunni, due nelle scuole fino a 500 alunni, tre nelle scuole fino a 900 alunni e quattro nelle scuole con più di 900 alunni). L'elezione avviene secondo le modalità discrezionalmente deliberate dal Consiglio medesimo;
 - j) elegge nel suo seno i docenti che fanno del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
 - k) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.
2. Oltre alle sopra elencate attribuzioni il Collegio dei Docenti:
- a) delibera per tutte le classi la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni, tenendo conto del parere del Consiglio d'Istituto qualora abbia ritenuto opportuno richiederlo;
 - b) programma e consente la partecipazione individuale degli insegnanti ad iniziative di formazione e di aggiornamento secondo le modalità del nuovo contratto di lavoro;
 - c) concede, con delibera motivata e solo agli alunni degli Istituti Tecnici, l'iscrizione per la terza volta nella medesima classe, per particolari gravi circostanze;
 - d) valuta i risultati conseguiti nelle sperimentazioni attuate;
 - e) formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica e proposte al Preside in ordine agli aspetti didattici e formativi ed alla individuazione dei docenti da utilizzare per l'assistenza agli studenti che, non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali;
 - f) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 - g) determina per i docenti, le prestazioni di attività aggiuntive di insegnamento e di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;

- h) esprime un parere, sotto il profilo didattico, al Consiglio di Istituto in ordine alle iniziative concernenti l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze, proposte da gruppi di studenti;
- i) formula proposte al Preside in ordine all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto, va precisato che il Collegio deve formulare concrete proposte operative ed, in particolare, per quanto concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve tenere presente che questa va intesa nella sola direzione di garantire, per quanto possibile, agli alunni l'insegnamento dello stesso docente.

Art.32.

(Riunioni del Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
2. Si riunisce, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
3. Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il processo verbale d'ogni riunione viene trascritto in un registro, a pagine numerate e firmate dal Preside; è sottoscritto dal Preside e dal segretario ed è approvato dal Collegio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella immediatamente successiva.
6. Il Preside esegue le deliberazioni del collegio; egli può tuttavia, per gravi motivi, sospenderne l'esecuzione purché ne dia immediata notizia al Provveditore agli Studi, che decide in modo definitivo.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:
 - a) i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
 - b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Art.33.

(Articolazione in gruppi di lavoro)

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, può articolarsi in commissioni o dipartimenti ai quali sono affidati, in linea permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio, ecc.).

Art.34.

(Consiglio d'Istituto)

1. Il Consiglio di Istituto, istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato nelle scuole secondarie superiori dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Preside della scuola.
2. Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici nonché all'acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni.

Art.35.

(Presidente del Consiglio di Istituto)

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un Presidente. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni.
4. Affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.
5. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
6. Il Presidente non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse, a seconda dei casi, al Consiglio di Istituto o alla Giunta esecutiva.
7. Normalmente il Consiglio di Istituto deve essere convocato dal suo Presidente dopo che la Giunta esecutiva, in relazioni alle questioni che devono essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha preparato e fatto pervenire al Presidente del Consiglio stesso uno schema di ordine del giorno.
8. Nell'eventualità che la Giunta esecutiva resti inoperante per un certo periodo, il Presidente del Consiglio di Istituto, dopo gli opportuni solleciti rivolti al Presidente della Giunta, può procedere alla convocazione del Consiglio anche a prescindere dalla fase preparatoria dei lavori che la Legge assegna alla Giunta medesima.

Art.36.

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'istituto)

1. Il regolamento stabilisce che nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente: l'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
2. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.37.

(Giunta esecutiva)

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di uno studente;
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede ed ha la rappresentanza della scuola, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa;
3. La Giunta predispose il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
4. Prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso;
5. Designa nel suo seno la persona che, unitamente al Preside e al Segretario della scuola, firma gli ordinativi, di incasso (reversali) e di pagamento (mandati).

Art.38.

(Esecuzione delle deliberazioni)

1. La definizione dei tempi e dei modi di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto spetta alla Giunta esecutiva, mentre spetta al Preside l'emanazione del formale provvedimento esecutivo, salvo quanto disposto per la firma degli atti contabili.

2. Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio di Istituto e da imputarsi sui fondi dello Stato, il Preside si accerta che la deliberazione di spesa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di Legge o di regolamento delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, il Preside promuove il riesame da parte del Consiglio di Istituto.

Art.39.

(Durata in carica)

1. Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

2. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

3. Solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art.40.

(Competenze)

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa e criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- e) promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola.

Il Consiglio di Istituto inoltre:

Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;

- Formula, per quanto di sua competenza, proposte al Preside in ordine al Progetto Educativo di Istituto;

- Esprime parere sull'andamento generale ed amministrativo dell'Istituto;
- Invia annualmente una relazione al Provveditore agli Studi e al Consiglio scolastico provinciale sulle materie devolute alla sua competenza;
- Concorda con il Provveditore agli Studi ed i servizi pubblici per l'assistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti, l'istituzione di Centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti e le altre attività inerenti la prevenzione del disagio giovanile;
- Dispone l'eventuale acquisto dei libri di carattere sussidiario o di cui sia stata consigliata o suggerita la lettura dal collegio dei Docenti in sede di adozione dei libri di testo;
- Indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi;
- Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;
- Consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole o enti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività didattiche di aggiornamento e formazione anche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola;
- Esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica.

Art.41.

(Attribuzioni amministrativo-contabili)

1. Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola nelle materie indicate nell'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Il Consiglio d'Istituto delibera inoltre:
 - a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - b) l'eliminazione degli inventari (e la eventuale vendita) degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
 - c) il limite di somma che il Preside è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e periodici;
 - d) la designazione dell'azienda o dell'Istituto di credito che deve disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
 - e) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
 - f) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni.

Art.42.

(Convocazione)

1. Il regolamento stabilisce che il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
2. Si ricorda che la prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Preside;
3. Nel caso di dimissioni del Presidente e del vice Presidente, non essendo configurabile l'istituto della prorogatio, la convocazione del Consiglio di Istituto spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga.

Art.43.
(Riunioni)

1. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:
 - a) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento;
 - b) i rappresentanti legali degli Istituti cui sono affidati i minori per i problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.

Art.44.
(Svolgimento riunioni)

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo;
2. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel suo regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni;
3. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone;
4. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale,
5. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art.45.
(Validità delle deliberazioni)

1. Premesso che il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, va precisato che per la validità delle adunanze del Consiglio di Istituto, nonché della Giunta esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
5. Di ogni seduta del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva viene redatto processo verbale (su apposito registro a pagine numerate) che è firmato dal Presidente dell'Organo collegiale (Consiglio o Giunta) e dal relativo segretario.
6. Avverso le deliberazioni della Giunta esecutiva e del Consiglio di Istituto non è possibile esprimere ricorso gerarchico al Provveditore agli Studi. Infatti, anche se detti organi collegiali partecipano alla gestione della scuola, concorrendo a realizzare l'interesse della pubblica istruzione unitamente agli altri organi presenti in seno alla struttura scolastica, restano fuori da ogni rapporto gerarchico nei confronti del Provveditore agli Studi che esercita solo un potere di vigilanza sul regolare funzionamento dei predetti organi collegiali, conseguentemente, avverso le deliberazioni suddette, sono esperibili soltanto i normali rimedi di impugnativa amministrativa nel termine perentorio di 60 giorni.

Art.46.

(Pubblicità degli atti)

1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola, non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
2. Il regolamento prescrive che la pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo della scuola della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
3. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio;
4. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni;
5. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta;
6. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Preside dal Segretario del Consiglio;
7. Il Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione;
8. Dato lo stretto collegamento di funzioni esistente tra il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva, il Presidente del Consiglio d'Istituto può prendere visione dei verbali della Giunta esecutiva per motivi attinenti all'esercizio delle proprie funzioni.

Art.47.

(Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti)

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di ruolo e non di ruolo è formato dal Preside, che ne è il Presidente, da 2 a 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
2. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso.

Art.48.

(Competenze)

Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo.

Art.49.

(Valutazione del servizio)

1. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta sulla base di apposita relazione del Preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio anche in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione;
2. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato;
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali in relazione alla funzione docente;

4. La valutazione non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio;

5. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi.

PARERE SUL PERIODO DI PROVA - Il Comitato per la valutazione del servizio esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova del personale docente di ruolo, a tal fine deve programmare una o più riunioni, per formulare le proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell'anno scolastico, in proposito va precisato che.

a) al termine dell'anno di formazione i docenti in prova devono discutere con il Comitato una relazione fondata sulle proprie esperienze di formazione e didattiche riferite all'intero arco temporale dell'anno scolastico. Sulla base della relazione presentata e degli altri elementi di valutazione del servizio esprime il proprio parere ai fini della conferma in ruolo;

b) il Comitato, qualora ritenga che il docente abbia superato favorevolmente il periodo di prova, oltre a far menzione della durata del servizio effettivamente prestato, deve concludere le proprie valutazioni con l'esplicita proposta di conferma in ruolo dell'interessato;

c) qualora, per esito sfavorevole del periodo di prova, sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione, il Preside deve sentire il Comitato, il cui parere deve essere testualmente riportato nella relazione del Preside; anche il Comitato, qualora ritenga autonomamente di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, deve concludere esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni.

- L'esito sfavorevole della prova dev'essere dichiarato esplicitamente dal Preside;

- L'esito sfavorevole del periodo di prova, sempreché non sia stato ritenuto necessario acquisire nuovi elementi di valutazione, (circostanza, questa, che determina la proroga di un anno della prova), produce la dispensa dal servizio;

- Se il docente proviene da altro ruolo, al docente, comporta la restituzione al ruolo di provenienza.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

- Il Comitato è convocato dal Preside:

a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli docenti interessati;

b) alla conclusione dell'anno prescritto, gli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti di ruolo;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI

- I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto;

- Le assemblee possono essere di classe o di istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola;

- In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele;

- qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

- L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l'assemblea di istituto è invece convocata su richiesta:

a) del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto;

b) della maggioranza del Comitato dei genitori;

c) di cento genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni;

d) di duecento genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a 1000 alunni;

e) di trecento genitori nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 1000 alunni;

- Il Preside, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno;

- L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

COMITATO DEI GENITORI

- I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che, come abbiamo detto, può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1) Gli studenti della scuola secondaria superiore e genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola;

2) Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti;

3) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto;

4) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali I,

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto;

6) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di Istituto;

7) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto nel limite dell'orario di lezione di una giornata al mese e di una assemblea di classe al mese della durata di due ore, non è consentito utilizzare al mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea non corrispondente mese, l'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto;

8) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo;

9) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino;

10) L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto;

11) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti;

12) La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside;

13) Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;

14) Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Il comitato studentesco di istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.

Non sono però applicabili a tale comitato le particolari agevolazioni che la legge prevede per le assemblee studentesche di classe o di istituto: cioè la possibilità di svolgere dibattiti con la partecipazione di esperti.

Tuttavia, e compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli Studenti del Consiglio d'istituto, formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato adotta un regolamento interno, promuove attività di autofinanziamento ed esprime un gruppo di gestione per una ordinata realizzazione delle iniziative complementari ed integrative.

VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE – USCITE DIDATTICHE

Visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione costituiscono indispensabili iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi, tenendo presenti i fini di formazione generale e culturale degli studenti.

Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione sono deliberati dai competenti consigli di classe, nel rispetto del regolamento e dei criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto e delle indicazioni didattiche adottate dal Collegio Docenti.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico .

La programmazione definitiva relativa alle attività da svolgere nel corso dell'anno scolastico viene adottata nel corso dei consigli di classe previsti durante il mese di novembre dopo tale scadenza potranno eccezionalmente essere deliberate solo uscite o visite guidate in relazione a mostre, spettacoli teatrali o altre situazioni di cui non si poteva essere a conoscenza precedentemente.

I viaggi di istruzione di durata superiore ad un giorno sono di norma tutti concentrati in una sola settimana del mese di marzo.

Nel mese di maggio non si svolge nessuna attività riconducibile alle tipologie di cui al presente regolamento.

Per quanto le differenze tra una iniziativa e l'altra non siano sempre individuabili con precisione, vengono utilizzate in prima approssimazione le seguenti definizioni:

- per visite guidate si intendono le attività, in genere della durata di un'intera giornata, finalizzate prioritariamente alla visita ad un'azienda, una istituzione, una mostra, un salone merceologico, un'università, un parco naturale ..., strettamente collegate quindi ad una precisa attività didattica svolta in classe, ad argomenti da affrontare nel corso dell'anno scolastico, ad una integrazione della preparazione d'indirizzo e finalizzate all'acquisizione di esperienze tecnico-professionali.
- Per uscite didattiche si intendono le attività, in genere sostitutive di una parte o di tutte le lezioni di una mattina, finalizzate alla partecipazione ad uno spettacolo teatrale, musicale cinematografico, ad una conferenza o ad una visita a cantieri, luoghi di lavoro, monumenti situati nelle vicinanze dell'edificio scolastico, visita al salone di orientamento. Anche queste attività sono strettamente legate ad un preciso progetto

didattico da inserire nella programmazione del Consiglio di Classe. Tra le uscite didattiche sono sicuramente comprese le attività pratiche di misurazione topografiche dei corsi per geometri.

- Per viaggi di istruzione si intendono le attività della durata di uno o più giorni finalizzate principalmente alla conoscenza di una città o di una regione italiana od europea nei suoi diversi aspetti culturali, artistici, sociali e di costume.
- Sono infine da considerare a parte i viaggi connessi alle attività sportive.

La durata dei viaggi di istruzione non potrà superare le cinque giornate scolastiche per le classi del triennio.

Per tutte le classi è prevista, nel corso di un anno scolastico, la partecipazione ad un solo viaggio di istruzione della durata di più giorni ed a visite guidate ed eventuali uscite didattiche per complessivi (viaggi + visite guidate + uscite didattiche) giorni 7 per le classi del biennio, giorni 8 per le classi terze e quarte, giorni 10 per le classi quinte.

Per le sole classi quinte è possibile prevedere che una delle due visite guidate di cui al precedente paragrafo sia costituita da una visita guidata della durata di due giorni finalizzata ad un progetto didattico particolarmente significativo e previsto nel Piano dell'Offerta formativa.

Nel caso una classe non partecipi o comunque rinunci al viaggio di istruzione della durata di più giorni, la stessa potrà utilizzare per viaggi o visite guidate complessivamente quattro giornate scolastiche se si tratta di una classe del biennio, di una terza o di una quarta, cinque giornate scolastiche per le classi quinte.

Ogni iniziativa sarà comunque attentamente vagliata dal Dirigente Scolastico che potrà chiedere chiarimenti e se del caso sospendere l'esecutività di una delibera di un consiglio di classe in caso di non corrispondenza con i criteri generali fissati.

In caso di progetti didattici particolarmente significativi, eventuali uscite della classe eccedenti il numero previsto dal presente regolamento, dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Le condizioni perché una classe sia autorizzata a partecipare a tali iniziative sono le seguenti:

- Uscite didattiche: 75% almeno dei componenti la classe
- Viaggi di istruzione e visite guidate della durata di una giornata: 66% almeno dei componenti la classe

Fanno eccezione alle regole precedentemente indicate viaggi connessi alle attività sportive o di orientamento alla prosecuzione degli studi o le uscite per le misurazioni topografiche.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purchè ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Per gli alunni maggiorenni le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo comunicazione scritta.

Consultato il Comitato Studentesco e sentiti preventivamente i rappresentanti degli alunni che presentano una rosa di mete alla Commissione Turismo, il Collegio dei Docenti propone ai Consigli di classe le mete definitive per i viaggi di istruzione di istituto.

Al divieto di effettuare i viaggi nel mese di maggio si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

I criteri di priorità per la scelta degli accompagnatori tra gli insegnanti disponibili sono i seguenti in ordine di importanza:

- Esercizio della funzione docente nei confronti del maggior numero dei discenti partecipanti;
- Rotazione fra docenti ugualmente disponibili.

I requisiti relativi alla partecipazione dei docenti sono i seguenti:

- nessun docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione in uno stesso anno scolastico;
- il numero massimo di giorni di mancata presenza alle lezioni per ciascun docente che partecipa a viaggi, visite guidate, è fissato in sette.
- presenza fra gli accompagnatori di almeno un docente di materie attinenti alle finalità del viaggio di istruzione;
- presenza di un docente parlante la lingua del paese ospite o la lingua inglese, in caso di viaggi di istruzione all'estero;
- presenza di almeno un docente di educazione fisica esperto nella disciplina sportiva prevista nel caso di viaggio connesso con attività sportiva.

Ai fini del conferimento dell'incarico, il dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto e secondo le modalità e i criteri fissati dal Regolamento, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

Il docente responsabile, a viaggio di istruzione concluso, è tenuto ad informare il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Regolamento ci si attiene alle disposizioni vigenti.

Per le visite guidate che si possono effettuare in un giorno lavorativo qualsiasi dell'anno scolastico, la delibera del Consiglio di Classe deve indicare:

Il nome dell'insegnante proponente, che salvo diversa indicazione, è ritenuto accompagnatore della propria classe;

- Il nome dell'insegnante o degli insegnanti accompagnatori;
- Il nome dell'insegnante che eventualmente sostituirà i precedenti in caso di intervenuta indisponibilità;
- L'elenco o almeno il numero presunto degli alunni partecipanti alla visita guidata.

Per le uscite contemplate nei vari progetti, i docenti componenti dei vari Consigli di Classe devono essere informati con congruo anticipo dal docente accompagnatore e nel registro di classe deve risultare l'uscita.

MODALITÀ' DI FORMAZIONE DELLE CLASSI INIZIALI

Le classi si formano secondo principi di equilibrata composizione, tenendo conto dei livelli di partenza, delle situazioni di svantaggio, delle richieste riguardanti indirizzi di studio specifici in osservanza della legislazione in vigore e della C.M. in materia.

Classi prime

Le classi prime saranno costituite mantenendo la massima corrispondenza possibile nei profili complessivi delle classi sulla base delle valutazioni di licenza. Tenuto conto delle lingue, si procederà alla formazione di gruppi-classe corrispondenti per numero di "ottimo", "distinto", ecc.. All'interno di questa scelta saranno accolte nei limiti del possibile le richieste di costituzione di gruppi di studenti provenienti dallo stesso luogo. Sarà mantenuto il rispetto del corretto equilibrio fra maschi e femmine nelle singole classi e, salvo esplicita e motivata richiesta in contrario, i ripetenti saranno mantenuti nelle sezioni già frequentate. Si costituisce la prima classe con insegnamento di lingua tedesca qualora scelgano tale lingua almeno 12 alunni che abbiano studiato la lingua inglese nella Scuola Media. Per il completamento della classe, in carenza di domande, la Scuola procederà al sorteggio.

Classi intermedie

In linea generale saranno mantenute le classi esistenti (i ripetenti, salvo esplicita e motivata richiesta in contrario, o per eventuali variazioni di lingua o indirizzo restano nelle sezioni già frequentate). In caso di riduzione dovuta a provvedimenti normativi sarà suddivisa la classe che per numero e lingue comporta i minori problemi di ricostituzione e distribuzione degli studenti in modo da realizzare l'equivalenza numerica fra le classi. Le classi o i gruppi di lingua in ogni caso saranno costituiti in modo da non determinare difficoltà, né immediate né future, per l'insegnamento delle lingue.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI.

I docenti vengono assegnati alle classi sulla base della normativa vigente.

L'assegnazione di un docente ad una sezione o classe diversa da quella in cui presta servizio può avvenire:

su presentazione di domanda motivata da parte dell'interessato;

per contrazione del numero totale delle classi o per diminuzione delle classi di un determinato indirizzo.

A) CAMBIO DI SEZIONE O CLASSE A DOMANDA

Gli spostamenti degli insegnanti da una sezione o classe ad un'altra sono possibili solo se esistono sezioni o classi libere a cui accedere.

La richiesta di spostamento deve essere effettuata tramite domanda motivata.

Tali spostamenti devono essere subordinati ai seguenti principi:

della salvaguardia della continuità didattica nell'ambito di ciascun corso;

dell'omogeneità delle cattedre funzionanti nell'Istituto a quelle loro previste dalle vigenti norme.

E' possibile pertanto accedere alle classi di un'intera sezione simultaneamente (cambio di corso) lasciando la propria sezione, ovvero alle classi iniziali (prime/terze) lasciando le classi iniziali del proprio corso (cambio a scorrimento).

4) Nel caso di più aspiranti alla stessa sezione o classe si osserveranno le seguenti priorità in ordine di importanza:

1) preferenza a favore di chi è già impiegato su classi dello stesso tipo di quelle a cui aspira (cambio da IGEA a IGEA, da Programmatori a Programmatori);

2) preferenza a chi ha maturato precedenti esperienze nel tipo di classe a cui aspira;

preferenza a chi ha presentato negli anni precedenti, domanda di cambio di corso.

In caso di parità di requisiti tra insegnanti in servizio nella scuola all'atto della presentazione della domanda, ha la precedenza chi vanta maggiore anzianità di servizio nella scuola.

In caso di parità di servizio nella scuola prevale l'anzianità generale di servizio. Sono comunque fatte salve le prerogative del Preside stabilite con circ. 30/7/82 prot. 1893, terzo capoverso.

B) CAMBIO DI SEZIONE O CLASSE PER CONTRAZIONE DEL NUMERO GENERALE DELLE CLASSI O PER DIMINUZIONE DELLE CLASSI DI UN DETERMINATO INDIRIZZO.

Gli insegnanti che hanno perso classi accedono alle classi rimaste libere se ci sono, ed, in mancanza di queste, alle classi dell'insegnante che occupi il posto più basso in graduatoria a partire dalle classi iniziali (prime e terze). Tali insegnanti possono, su domanda, chiedere di essere assegnati a classi dello stesso tipo affine a quelle perdute (da IGEA a IGEA; da PROG a PROG;). In tal caso l'insegnante accederà alle classi libere di quel tipo (o affine, se richieste) e, in mancanza di queste, alle classi di quel tipo (o affine, se richieste) dell'insegnante che occupa il posto più basso in graduatoria.

I CRITERI DI FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI

funzionali agli obiettivi formativi del POF.

Il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti hanno formulato i seguenti criteri:

- a) distribuzione equilibrata delle singole materie nell'arco della settimana e dei giorni;
- b) determinazione del numero complessivo delle ore di palestra, laboratori, aule speciali e collocazione nell'orario per singole materie e classi, tenuto conto: a) delle indicazioni degli insegnanti interessati per le materie che richiedono ore abbinate per la programmazione; b) della necessità di riordino e dei tempi di preparazione dei materiali di laboratorio;
- c) particolare attenzione ai problemi degli alunni, in massima parte costretti al pendolarismo;
- d) particolare attenzione nella distribuzione delle materie nelle quinte e seste ore con riguardo soprattutto alle classi quinte;
- e) inserimento in orario delle ore restanti tenendo conto nel limite del possibile di:
equilibrio del carico del lavoro degli studenti nei singoli giorni;
distribuzione equilibrata delle singole materie nell'arco della settimana e dei giorni.

MODALITÀ' DI COMUNICAZIONI CON GLI STUDENTI E I GENITORI

Comunicazioni scritte

Con cadenza mensile le famiglie vengono informate della situazione relativa alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate dei propri figli; inoltre ogni qual volta i docenti ne facciano richiesta vengono comunicate a genitori particolari situazioni relative all'andamento didattico o disciplinare. Durante gli scrutini finali vengono compilate delle lettere informative sulle carenze rilevate dal Consiglio di classe riguardante l'alunno promosso, affinché la famiglia sia consapevole della situazione.

Incontri per appuntamento

Questi vengono generalmente richiesti dal Preside o da insegnanti della classe per conferire con genitori di alunni con particolari problemi.

Incontri di mattina

Tali incontri sono organizzati in modo da consentire il colloquio dei docenti con i genitori; tutti i docenti dedicano un'ora settimanale al ricevimento di mattina; è data facoltà ai genitori che siano impossibilitati ad incontrare i docenti nelle ore fissate, di chiedere telefonicamente appuntamento per orario diverso.

Assemblee di classe

Ogni qual volta si ravvisa la necessità di convocare tutti gli alunni e/o tutti i genitori della classe il Preside convoca l'assemblea indicando le ragioni che hanno portato alla convocazione.

Rapporti con la Presidenza

Il preside e il vicario stabiliscono e comunicano agli studenti e alle famiglie giorni e orario nei quali ricevono quanti ne abbiano necessità.

Funzionamento della Biblioteca

L'accesso alla biblioteca è consentito solo durante l'orario di apertura degli addetti. Sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste). La presenza individuale in biblioteca è vincolata esclusivamente dall'orario di apertura. La presenza di classi deve essere concordata con gli addetti al servizio. Possono accedere al prestito gli studenti e il personale in servizio nell'Istituto. Di norma sono escluse dal prestito le opere di maggior valore economico, le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti. Di norma la durata del prestito è di 30 giorni. In caso di ulteriore necessità il prestito può essere prorogato per una sola volta di altri 15 giorni. Ordinariamente non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente.

Eventuali deroghe a quanto sopra definito per necessità particolare saranno motivate e autorizzate dal responsabile della biblioteca. La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito.

Aule speciali e laboratori

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale tecnico e ausiliario.

Accesso degli alunni nelle ore pomeridiane.

Nel rispetto della normativa vigente agli studenti è consentito, durante l'apertura, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica, nonché le attività integrative approvate dagli Organi Collegiali.

Uso della fotocopiatrice

E' consentito agli insegnanti l'uso della fotocopiatrice secondo il regolamento vigente e affisso alla parete retrostante la fotocopiatrice.

Gli insegnanti che usufruiscono del servizio appongono la loro firma su un registro predisposto sul quale indicano anche il numero di copie prodotte.

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il regolamento di Istituto e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.

2) Dello Statuto degli studenti e dei documenti fondamentali dell'Istituto è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.